

# Quotidiano del FISCO

STAMPA NOTIZIA 23/05/2019

## L'editore può detrarre l'Iva non assolta dal distributore fallito

di Paolo Stella Monfredini

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 155 del 22/5/2019 che, accogliendo un'istanza di interpello, ha riconosciuto la possibilità per le società editrici che hanno liquidato l'Iva mediante applicazione del regime speciale monofase di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr 633/72, di portare in detrazione l'imposta (mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del Dpr 633/1972) in caso di insolvenza del cliente.

### **Il caso**

Una società editrice di riviste e giornali periodici ha sottoscritto un contratto di distribuzione (ricostituibile sostanzialmente a un contratto estimatorio) con una impresa di distribuzione nazionale affidando a quest'ultima la diffusione e distribuzione di tutti i suoi prodotti editoriali alle edicole ubicate sul territorio nazionale.

La società editrice ha liquidato l'Iva mediante applicazione del regime speciale monofase con forfettizzazione della resa e, pertanto, determinando l'imposta in relazione al prezzo di copertina e al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito dell'80%, scorporando dal risultato così ottenuto l'Iva con aliquota del 4%.

Successivamente l'impresa di distribuzione nazionale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano; la procedura concorsuale si è conclusa nel corso del 2018 a seguito dell'omologa del concordato fallimentare.

La società editrice ha chiesto di conoscere se, con riferimento all'ipotesi in cui si applica il regime speciale monofase Iva per l'editoria, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, possa trovare applicazione, il comma 2 dell'articolo 26 del menzionato Dpr 633/72, secondo cui è prevista la possibilità di

«portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».

Il dubbio nasce dal fatto che, per tutti i regimi speciali di cui all'articolo 74, comma 1, Dpr 633/72, la norma prevede espressamente che l'imposta sia dovuta secondo le particolari modalità indicate nello stesso articolo, e ciò in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo.

L'articolo 26, relativo alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta è contenuto nel titolo secondo del Dpr 633/72 e, pertanto, pareva non potersi applicare nel caso di liquidazione dell'imposta con regime speciale. Ulteriore criticità è rappresentata dalle modalità con cui è stata liquidata l'imposta (resa forfettaria) che non tiene conto delle quantità effettivamente vendute dall'editore.

### **La risposta dell'Agenzia**

L'agenzia delle Entrate ha condiviso la tesi sostenuta dalla società istante secondo cui il mancato pagamento causato dal fallimento del distributore nazionale, pone nel nulla l'operazione ai fini Iva, e se è venuta meno (ai fini Iva) l'operazione, resta impregiudicato il diritto a procedere alla variazione in capo alla società editrice (unico soggetto passivo di imposta nel regime speciale) indipendentemente dalle modalità convenzionali con cui ha liquidato l'imposta.

L'agenzia delle Entrate ha dimostrato particolare sensibilità giuridica nel condividere la soluzione prospettata dall'istante, riconoscendo che l'articolo 26 del Dpr 633/72 trova fondamento nell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva Iva che nei casi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale e riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, obbliga gli Stati membri a procedere alla riduzione della base imponibile e, quindi, dell'importo dell'Iva dovuta dal soggetto passivo ogniqualvolta, successivamente alla conclusione di un'operazione, il corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dal soggetto passivo.

L'Agenzia ha concluso precisando che l'applicazione del regime speciale Iva editoria, pur derogando espressamente alle disposizioni dei titoli primo e secondo del Dpr 633/72, non può violare i principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l'Iva.

Gli editori che applicano il regime speciale monofase Iva per l'editoria, potranno pertanto portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 Dpr 633/72 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali. E ciò sia nel caso di applicazione del sistema della resa forfettaria che in caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente vendute.